



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12) 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”* e in particolare l'art. 7 e l'Allegato B, ai sensi dei quali rispettivamente *“Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi”* e *“Il Tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi”*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, (prot. n. 92) recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, che ha modificato il decreto ministeriale 30 settembre 2011;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 1, co. 2, lett. p);

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 aprile 2020 (prot. n. 41) recante *“Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il sostegno”* e in particolare l' art.1, che ha fissato la conclusione dei corsi *entro* il 16 luglio 2021;

VISTO il d.P.C.M. 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»* e in particolare l'art.1, comma 10, lett. v);

VISTA la nota prot. 001-20-GEN/2021 con cui la CRUI ha formulato alcune proposte in merito alle modalità di svolgimento delle attività da parte degli atenei, in parte alternative a quanto previsto dal D.M. del 30 settembre 2011, per poter concludere i corsi di specializzazione del V ciclo entro la data fissata dal D.M. del 28 aprile 2020 (prot. n. 41);



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO di accogliere alcune delle richieste proposte della CRUI in virtù del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di dover garantire la conclusione del corso di specializzazione del V ciclo entro la data fissata dal D.M. del 28 aprile 2020 (prot. n. 41), ossia entro il 16 luglio 2021;

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'istruzione espresso con comunicazione del 3 febbraio 2021 assunta al protocollo in pari data col n. 1576;

DECRETA

Art. 1

1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 e all'Allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, esclusivamente per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno del V ciclo 2019/2020, lo svolgimento del tirocinio diretto potrà avere una durata inferiore a cinque mesi, e conseguentemente l'intero corso potrà avere una durata inferiore ad otto mesi.
2. Gli atenei assicureranno lo svolgimento del numero totale di ore e l'acquisizione dei CFU previsti *ex lege*.
3. Resta ferma la data, fissata dal d.m. 28 aprile 2020, (prot. n. 41), di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi